

DECRETO LEGISLATIVO 14 Marzo 2013, N° 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

SANZIONI

TIPOLOGIA SANZIONI	DI	Sanzioni a carico di soggetti	Sanzioni disciplinari
			Sanzioni per responsabilità dirigenziale
			Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa
			Sanzioni amministrative
			Sanzioni pubblicazione
		Sanzioni a carico di enti od organismi	Sanzioni consistenti in mancato trasferimento di risorse

FATTISPECIE INADEMPIMENTO	DI	SANZIONI PREVISTE
<p align="center">Art. 15 <i>“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza”</i> Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari</p>		
Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2 <ul style="list-style-type: none"> • Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato • Incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 		In caso di pagamento del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità disciplinare • Applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta
<p align="center">Art. 22 <i>“Sanzioni a carico degli Enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato”</i> Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a</p>		

<p>Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a vigilante dei dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ragione sociale; • Misura della partecipazione della p.a, durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a; • Numero dei rappresentanti della p.a negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; • Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi; • Incarichi di amministratore dell'Ente e relativo trattamento economico; • Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli art. 14 e 15 per: • Componenti degli organi di indirizzo • Soggetti titolari di incarico 	<p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a vigilante</p> <p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a vigilante</p>
<p align="center">Art. 28 <i>“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”</i> Sanzioni a carico dei Gruppi consiliari regionali e provinciali</p>	
<p>Omessa pubblicazione dei rendiconti</p>	<p>Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno</p>
<p align="center">Art. 46 <i>“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”</i> Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari 1</p>	
<p>Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale • Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a • Valutazione ai fini della corresponsione: <ul style="list-style-type: none"> a) della retribuzione accessoria di risultato b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile
<p>Mancata predisposizione del programma Triennale per la trasparenza e l'integrità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale causa di Responsabilità per danno all'immagine della p.a • Valutazione ai fini della corresponsione: <ul style="list-style-type: none"> a) della retribuzione accessoria di risultato b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile
<p align="center">Art. 47 “Sanzioni per casi specifici” Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico ²</p>	
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico, • titolarità di imprese; • partecipazioni azionarie, proprie del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela • compensi cui dà diritto la carica; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 € a carico del responsabile della mancata comunicazione • Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'Amministrazione e degli organismi interessati
<p align="center">Art. 47 “Sanzioni per casi specifici” Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari ³</p>	
<p>Violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 comma 2 relativi a enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ragione sociale • Misura della partecipazione della p.a durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a • Numero dei rappresentanti della p.a negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; • Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi • Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 € a carico del responsabile della violazione</p>
<p align="center">Art. 47 Sanzioni per casi specifici ⁴</p>	

Sanzioni a carico di amministratori di società	
Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico al relativo compenso delle indennità di risultato percepite	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 € a carico degli amministratori societari

- 1 Il Responsabile non è sanzionabile se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
2. Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, Comma 3).
3. Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).
- 4 Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49 comma 3).